



A cura di Andrea Di Gangi e Matteo Longo

R.A.F. e Membri della Commissione Sociopolitica e culturale

“Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero perché lì è nata la nostra Costituzione”

-Piero Calamandrei, Discorso sulla Costituzione

“L’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al Popolo...”

Il termine democrazia trova la sua genesi nel mondo greco ed è conoscenza comune il fatto che, questo, rappresenti quella forma di Stato in cui il governo è espressione del popolo.

Cosa è la democrazia?

Gaspare ha 28 anni e sta per laurearsi in Economia e Finanza. Per Gaspare la democrazia è possibilità. La Treccani definisce possibilità come “condizione di fare una cosa e, anche, la via attraverso cui si può riuscire a farla”. Questa la ragion d'essere della democrazia: una condizione e una via attraverso la quale una comunità riesce a vivere bene insieme.

Manuel ha 19 anni e ha davanti a lui le grandi scelte che la sua età impone. Per Manuel la Democrazia è responsabilità da cui discende il rispetto reciproco che conduce all’uguaglianza. Per Manuel, quindi, la democrazia sorge nella responsabilità di ciascuno nei confronti dell’altro. Don Milani a questo proposito parlerebbe di quella famosa parete della scuola di Barbiana su cui, grande, era scritto “I CARE”, “Me ne importa, mi sta a cuore”. E’ da questa cura reciproca che si giunge all’uguaglianza che costituisce il fondamento della democrazia stessa.

La democrazia è condizione e via attraverso la quale una comunità riesce a vivere bene insieme in virtù della reciproca responsabilità da cui proviene il senso di uguaglianza tra i suoi componenti: questa responsabilità democratica, a sua volta, trova nella repubblica conditio sine qua non dal momento in cui se la res publica è cosa del popolo, in quanto a Lui appartenente o, meglio, Lui concernente, il Popolo ne detiene la responsabilità da cui, inevitabilmente, discende il Potere di amministrarla.

Nel saluto inaugurale di Vittorio Emanuele Orlando, presidente provvisorio dell’Assemblea Costituente, ad apertura della prima seduta dell’Assemblea il 25 Giugno 1946 egli, operando una simbolica translatio imperii dal passato monarchico al presente repubblicano, ebbe a dire: “È l’augurio di quel passato verso di voi, cui è affidato l’avvenire della Patria nostra in quest’ora tragica di essa, di quest’Italia che, pur fra errori e colpe che abbiamo potuto commettere, noi abbiamo



amato d'immenso amore e servito con devozione assoluta. Ed è, questo saluto, rivolto ad un'Assemblea nella quale il popolo italiano, per la prima volta nella sua storia, si può dire rappresentato nella sua totalità perfetta, senza distinzione né di sesso, né di classi, né di regioni o di genti [...] In quest'Assemblea, dunque, il popolo italiano è sovrano, ma, anche, il solo sovrano, l'arbitro assoluto della decisione del proprio destino. [...] Un appello solenne ne segue, perché ogni italiano, a qualunque partito, a qualunque classe appartenga, ogni risentimento, ogni dissenso, ogni rancore, ogni interesse, ogni pensiero insomma, subordini alla maestà di questo comando: la concordia nazionale perché si salvi l'Italia, perché viva l'Italia. Vorrei ardentemente che queste fossero le ultime mie parole, affinché esse restassero impresse con l'autorità austera dell'al di là: Viva l'Italia!"

Parole che trovarono, poi, corrispondenza e compimento in quanto sostenne Meuccio Ruini, padre costituente e presidente della Commissione per la Costituzione, che nella relazione che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica Italiana, rispetto il primo articolo della Costituzione ammette: “era necessario che la Carta della nuova Italia si aprisse con l'affermazione della sua, ormai definitiva, forma repubblicana. [...] Non si comprende una costituzione democratica, se non si richiama alla fonte della sovranità, che risiede nel popolo: tutti i poteri emanano dal popolo e sono esercitati nelle forme e nei limiti della costituzione e delle leggi”.

“...che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”

La democrazia così intesa trova sua piena realizzazione nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri: tra questi vi è quello della partecipazione democratica alla vita repubblicana che è postulato come diritto ma anche come dovere.

La storia ci insegna che il passaggio dalla “libertà degli antichi alla libertà dei moderni” [1], così come intese da Benjamin Constant, si è avuto solo spingendosi oltre la sola elezione dei rappresentanti politici.

In tutti i continenti e a tutti i livelli governativi è stato registrato un palese scollamento che ha aperto una breccia verso la demagogia e ha allontanato ampie fasce di popolazione dalla politica, da ogni impegno per il bene comune e perfino dalla partecipazione alle elezioni politiche. L'esperienza referendaria italiana degli ultimi 30 anni, focalizzandosi eccessivamente sull'intervento popolare abrogativo (uno strumento non del tutto privo di criticità), ha contribuito a dare un'immagine alquanto riduttiva della democrazia diretta.

In Italia, l'accezione più accreditata del termine “democrazia diretta” rimanda a un insieme di processi di decisione politica che consente ai cittadini di essere determinanti riguardo a specifiche questioni di interesse nazionale. La democrazia diretta travalica quanto previsto dal sistema rappresentativo, in cui a prendere le decisioni politiche sono i rappresentanti eletti. In questo senso, la democrazia diretta non è da intendersi quale forma opposta alla democrazia rappresentativa, ma

come “la seconda gamba” di una democrazia compiuta con lo scopo di integrare i meccanismi di rappresentanza.

Se la democrazia diretta è intesa, quindi, come metodo di partecipazione dei cittadini alla politica, di quali strumenti deve essere dotata? È possibile individuare tre categorie di strumenti ai quali si fa concreto riferimento nei vari sistemi politici moderni: i diritti di petizione, l’iniziativa legislativa popolare, e il referendum.

La **petizione** consiste in una determinata richiesta che i cittadini possono rivolgere agli organi parlamentari o di Governo per sollecitare determinate attività; tuttavia, l’esercizio di tale diritto non ha alcun effetto giuridico particolare.

L’**iniziativa legislativa popolare**, debitamente disciplinata dall’art.71 Cost., è la presentazione di proposte di legge al Parlamento, previo il rispetto di alcune condizioni quale, ad esempio, l’obbligo di raccogliere 50 mila firme per poter presentare il progetto.

Il **referendum**, infine, consiste in una consultazione dell’intero corpo elettorale generalmente produttiva di effetti giuridici. Di esso vi sono numerose classificazioni in relazione all’oggetto, alle finalità o ai soggetti che lo richiedono. [2]

Questi istituti di democrazia diretta, creando de iure più partecipazione, generano un elevato indice di soddisfazione dei cittadini.

Tuttavia, fin quando non vi è la consapevolezza della loro efficacia e del potenziale che deriverebbe dal loro pieno esercizio, questi strumenti lasciano il tempo che trovano. Una delle più grandi criticità che affliggono l’elettorato riguarda eminentemente la partecipazione al voto. Una scarsa partecipazione non è mai positiva, né per una tornata elettorale, né per la democrazia in generale. Nel corso degli anni, in Italia è stata rilevata una particolare disaffezione allo strumento referendario [3]; le ragioni sono varie: i cittadini non dimostrano interesse per la materia oggetto della votazione oppure credono che l’esito del referendum non incida particolarmente sulla decisione politica finale posta in essere dal Parlamento.

Entrando nel merito della questione referendaria, nel caso dei referendum costituzionali sinora svoltisi, la percentuale di votanti è stata assai inferiore alla maggioranza degli aventi diritto, e soltanto l’assenza della condizione del quorum partecipativo ha consentito che una consultazione producesse effetti giuridicamente rilevanti.

Per questi motivi, il quorum è stato pensato proprio per conferire una maggiore legittimazione alle decisioni referendarie e in tale prospettiva la diserzione delle urne potrebbe essere interpretata come una sorta di astensione. Sia ben chiaro, l’astensione è sicuramente una delle opzioni a disposizione

degli elettori per manifestare la propria volontà, nel momento in cui non siano concordi con i quesiti per i quali sono chiamati ad esprimersi o semplicemente non vogliono esprimere una scelta.

In generale, tuttavia, gli elettori esprimono pienamente la propria volontà annullando la scheda o votando scheda bianca e, certamente, non disertando le urne.

In conclusione, nel 72esimo anno di vigenza dell'attuale sistema costituzionale serve chiederci ma urge ancor più rispondere alla domanda che la Storia ci pone: se tutto questo è democrazia, cosa democrazia non è?

Bibliografia

1 B. Constant, La libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni, 1819. La libertà degli antichi ricorda le città-stato greche in cui il cittadino partecipava direttamente alle decisioni che riguardavano l'intera collettività; la libertà dei moderni, invece, consiste nell'attribuzione all'individuo di una sfera di autonomia e di indipendenza dallo Stato tale da non consentire ai cittadini, impegnati nelle attività economiche, di dedicare il proprio tempo all'esercizio diretto delle funzioni pubbliche. Tale libertà si afferma con lo Stato liberale e rappresentativo, in cui i tradizionali meccanismi di rappresentanza sono affiancati da alcuni istituti di democrazia diretta.

2 Per un maggiore approfondimento circa le classificazioni del referendum, cfr. Roberto Bin-Giovanni Pitruzzella, Diritto Costituzionale, G. Giappichelli Editore, XXI Ed., p. 76.

3 Nei referendum del 1997 (aventi ad oggetto sette quesiti) ha partecipato il 30,2% degli aventi diritto al voto; nel referendum del 1999, ha partecipato il 49,6%; nei referendum del 2000 (relativi a sette quesiti) ha partecipato il 32,2%; nei referendum del 2003 (relativi a due quesiti) ha partecipato il 25,7%; nei referendum del 2005 (relativi a quattro quesiti) ha partecipato il 25,9%. Nel referendum costituzionale del 2001 ha partecipato soltanto il 34,1% degli aventi diritto (sicché può dirsi che, pur avendo riscosso il favore del 64,2% dei voti validi, nel complesso la legge cost. 3 del 2001 è stata approvata soltanto dal 21,9% del corpo, referendario).